

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RICHIESTE DELLE TARIFFE SOCIALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SOSTENUTE DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007 E DELL'ART. 3, COMMA DELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009 n. 2.

LE SOTTOSCRITTE PARTI:

Mosca Daniela, nata a Torino il 31/10/1963, domiciliata, ai fini della sottoscrizione del presente atto, presso l'Area Tributi e Catasto, Corso Racconigi 49 – 10139 Torino, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città, 1 – C.F. 00514490010 (*di seguito denominato Comune di Torino*)

E

....., nato/a a il, C.F., il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del CAF, con sede legale in, P. IVA....., iscrizione all'albo Nazionale dei CAF n....., quale (*di seguito denominato CAF*)

Premesso

- che il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente disagiati (art. 2) nonché per i clienti domestici in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche necessarie per l'esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
- che il D. L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha ampliato i criteri di accesso alle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (art. 3, commi 9 e 9 bis), estendendo il diritto alla compensazione della spesa anche alla fornitura del gas naturale;
- che l'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2007 ha definito le condizioni per l'accesso a tali benefici (c.d. bonus energia) da parte dei nuclei familiari in condizioni disagiate, richiedendo, a tali fini, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (c.d. ISEE);
- che l'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2007 ha previsto che la cittadinanza possa presentare la richiesta di accesso al beneficio (compensazione della spesa per la fornitura) al Comune di residenza, riconoscendo l'accesso alla tariffa agevolata anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro (art. 9-bis D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/12/2016 a partire dal 1 gennaio 2017 il valore ISEE (di cui all'articolo 2 2 comma 4 del Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007) per l'accesso al Bonus è stato aggiornato a

euro 8.107,50. Resta invariato il requisito di accesso per le famiglie numerose (ISEE non superiore a euro 20.000).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO

Nell'ambito della disciplina dei reciproci rapporti prevista dal Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il Comune di Torino e i CAF, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del n. mecc, il CAF svolgerà per conto del Comune le sotto specificate attività relative alle compensazioni tariffarie sulle bollette dell'energia elettrica e del gas (c.d. Bonus Energia), di cui al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 e art. 3 (commi 9 e 9-bis) del Decreto Legge 29 novembre 2008 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2.

ART. 2) IMPEGNI DEL CAF

Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività di seguito elencate, il CAF si impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento relativo alle compensazioni ed alla relativa gestione, con particolare riferimento alla consultazione periodica dei portali www.SGATE.ANCI.it e www.autorita.energia.it.

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- a) verificare preventivamente, mediante la consultazione degli archivi anagrafici del Comune, la residenza in Torino dei soggetti richiedenti i bonus e la consistenza del nucleo familiare anagrafico;
- b) assistere i soggetti richiedenti nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del Modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- c) verificare in automatico la correttezza dei dati inseriti nelle istanze, con riferimento al possesso dei requisiti di accesso previsti dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 e dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 2/2009;
- d) acquisire la certificazione ASL circa la necessità di utilizzo delle apparecchiature elettromedicali da parte di uno dei familiari dei soggetti che presentano l'istanza;
- e) rilasciare all'utenza copia delle ricevute, debitamente sottoscritte, attestanti l'avvenuta presentazione delle domande. Nel momento in cui acquisisce le richieste, il CAF informerà i soggetti interessati che le richieste stesse e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione;
- f) gestire i flussi informativi verso gli Enti di Distribuzione dell'energia elettrica e del gas, caricando su SGATE le istanze, di concessione o di rinnovo, entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione delle stesse; in ogni caso, le domande di rinnovo dovranno essere lavorate tenendo conto della scadenza prevista per il rinnovo stesso, in modo da assicurare la continuità nell'erogazione del bonus. Per chi si avvale di SGATE, il sistema restituisce un numero di protocollo, consente di stampare la ricevuta e permette di richiamare la pratica con il codice fiscale o con il numero di protocollo per il completamento della procedura; per chi si avvale di altra modalità, la ricevuta da fornire all'utenza dovrà essere conforme ai modelli previsti e pubblicati sul sito di SGATE;
- g) gestire le rettifiche apportate alle istanze, alla DSU, e alle relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni sia dei richiedenti sia dei dichiaranti sia dei CAF;
- h) gestire le variazioni infra-annuali concernenti il valore ISEE, la consistenza numerica del nucleo familiare, i cambi di residenza, nonché le dichiarazioni relative a qualsiasi

evento suscettibile di incidere sulle compensazioni nel corso della durata annuale. Nei casi descritti, i CAF devono impegnarsi a modificare e/o correggere l'istanza, la dichiarazione sostitutiva, la conseguente attestazione ed a caricare su SGATE le variazioni;

- i) gestire i processi dei rinnovi e delle cessazioni;
- j) ricevere dalla cittadinanza le richieste di informazioni;
- k) gestire e rispondere alle richieste di riesame e ad ogni reclamo relativi alle istanze presentate e al loro esito.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per due anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico per la fornitura di energia elettrica sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 3) CORRISPETTIVO

Preso atto della Convenzione quadro nazionale tra ANCI e Consulta dei CAF in merito al corrispettivo per il Bonus energia.

Preso atto della composizione dell'attività di lavorazione di una domanda richiesta al CAF in: controlli preventivi con accesso a banche dati remote esterne (anagrafe comunale); compilazione dell'istanza ai fini della trasmissione alla piattaforma SGATE.

Per i servizi oggetto del presente disciplinare il Comune si impegna a corrispondere dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018:

- euro 4,30 oltre IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'energia elettrica e alla compensazione tariffaria per il gas.

Dal 1 giugno 2018 al 31 dicembre 2019:

- euro 4,80 oltre IVA per ogni *nuova* pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'energia elettrica e alla compensazione tariffaria per il gas;
- euro 4,30 oltre IVA per ogni pratica di *rinnovo* trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'energia elettrica e alla compensazione tariffaria per il gas.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

ART. 4) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al "Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra il Comune di Torino e i CAF per i servizi di assistenza ai soggetti richiedenti e di trasmissione dei dati per l'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate condizionate all'ISEE erogate dal Comune di Torino" e alle norme del Codice Civile.